



Deliberazione in pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 40 del 10/11/2020

Presiede Il Presidente Del Consiglio GENNAI ALESSANDRO

E' PRESENTE IL SINDACO CONTI MICHELE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il **.10/11/2020**

Sono inoltre presenti gli Assessori RAFFAELLA BONSAUGUE BEDINI FILIPPO BONANNO GIOVANNA DRINGOLI MASSIMO GAMBACCINI GIANNA LATROFA RAFFAELE MAGNANI PIERPAOLO MUNNO SANDRA PESCIATINI PAOLO

Comunicata a:

Assiste il Segretario Generale MORDACCI MARCO

D-03
SEGRETARIO GENERALE
SINDACO
SASSETTI
GRUPPI CONSILIARI
ORGANO DI REVISIONE
URP

Scrutatori: Consiglieri PASQUALINO GIOVANNI MANCINI VIRGINIA PICCHI OLIVIA

OGGETTO: STATUTO DI RETIAMBIENTE S.P.A., STATUTO DELLE SOCIETA' OPERATIVE LOCALI E PATTI PARASOCIALI FRA I SOCI DI RETIAMBIENTE S.P.A. - APPROVAZIONE SCHEMI.

Il Presidente Del Consiglio
GENNAI ALESSANDRO

Il Segretario Generale
MORDACCI MARCO

Consiglieri in carica:

NOMINATIVO	P/A	NOMINATIVO	P/A
AMORE GABRIELE	A	NERINI MAURIZIO	P
AULETTA FRANCESCO	A	NICCOLAI FRANCESCO	P
AZZARA ANTONINO	P	PASQUALINO GIOVANNI	P
BARBUTI BRUNELLA	P	PICCHI OLIVIA	P
BARGAGNA ALESSANDRO	P	BASTA VLADIMIRO	P
BARSOTTI LAURA	P	POLI VERONICA	P
BIONDI MARCO	P	PUNZO MARIA	P
BUSCEMI RICCARDO	P	SCOGNAMIGLIO MARIA ANTONIETTA	P
CAMMELLINI ANNALISA	P	SERFOGLI ANDREA	P
COGNETTI PAOLO	P	TOLAINI ALESSANDRO	A
COLECCHIA GIUSEPPE	P	TRAPANI MATTEO	P
CONTI MICHELE	P	VERONESE ANTONIO	P
CONVERSANO ALBERTO	P		
DI GADDO BENEDETTA	P		
DINI EMANUELA	A		
GAMBINI GIULIA	P		
GENNAI ALESSANDRO	P		
LAURORA MANUEL	P		
LAZZERI MARCELLO	P		
MANCINI VIRGINIA	P		
MANNOCCI GINO	P		



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il D.Lgs. 152/2006, agli artt. 199 e seguenti, ha introdotto il sistema integrato di gestione dei rifiuti sulla base di ambiti territoriali ottimali (ATO), delimitati da ciascuna Regione, al fine di superare la frammentazione delle gestioni e perseguire economie di scala;
- la Regione Toscana, con la Legge regionale 69/2011, ha delimitato gli ambiti territoriali ottimali per la gestione integrata dei rifiuti urbani – fra i quali l'ATO Toscana Costa, costituito dai comuni compresi nelle province di Massa Carrara, Livorno, Lucca e Pisa – ed ha istituito l'ente pubblico denominato Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Costa, affidandogli le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sulle attività di gestione del servizio integrato dei rifiuti urbani nel territorio dell'ATO;
- l'art. 36 della citata Legge regionale 69/2011 ha assegnato all'Autorità, tra le altre, la funzione di provvedere alla scelta della forma di gestione del servizio integrato dei rifiuti urbani e all'affidamento del servizio medesimo;
- l'ente di governo dell'ATO Toscana Costa, con deliberazione assembleare n. 3 del 23.02.2011, ha individuato, quale forma di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio dell'ambito territoriale ottimale, la società mista (a capitale pubblico-privato), con socio privato industriale da scegliersi mediante procedura ad evidenza pubblica c.d. "a doppio oggetto";
- a seguito di varie modifiche della normativa di riferimento e nel protrarsi della procedura di affidamento del servizio, la scelta del modello di gestione tramite società mista è stata più volte confermata dall'Autorità, in ultimo con delibera assembleare n. 6 del 21.06.2018;
- con delibera assembleare n. 14 del 19.12.2018 l'Autorità ha sospeso ogni decisione circa la forma di gestione del servizio fino a quando non si fossero perfezionate le verifiche necessarie all'eventuale modifica dell'originaria scelta del modello della società mista a favore di una nuova modalità che veda RetiAmbiente S.p.A. nella veste di società *in house* dei comuni dell'ambito e, come tale, affidatario diretto del servizio;
- con delibera n. 6 del 30.04.2019 l'Assemblea dell'Autorità ha assegnato indirizzi ed obiettivi al Direttore Generale dell'Autorità stessa per l'anno 2019 e, segnatamente, l'aggiornamento del Piano straordinario dei rifiuti urbani nonché l'esecuzione della richiamata delibera n. 14/2018 attraverso un'analisi giuridica, economica e tecnica volta a verificare la presenza dei presupposti normativi per individuare, come forma di gestione del servizio di ambito, quella dell'*in house providing* con affidamento diretto a RetiAmbiente S.p.A.;
- infine, con delibera assembleare n. 15 del 20.12.2019, l'Autorità ha stabilito il percorso per l'affidamento diretto a RetiAmbiente S.p.A. del servizio integrato di gestione dei rifiuti sulla base del modello *in house* ed ha definito il relativo cronoprogramma di attuazione;

RICORDATO che:

- il 16.12.2011 è stata costituita la società per azioni denominata RetiAmbiente S.p.A., deputata a divenire il gestore unico del servizio integrato dei rifiuti urbani nell'ATO Toscana Costa a seguito di affidamento da parte dell'Autorità;
- il Comune è attualmente socio di RetiAmbiente S.p.A. con una partecipazione azionaria di nominali € 4.368.223,00;
- con deliberazione del C.C. n. 45 del 21.11.2019 (ad oggetto "Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie dirette e indirette – anno 2019"), questo Comune ha deciso il mantenimento della propria partecipazione in RetiAmbiente S.p.A. nella prospettiva dell'affidamento e della gestione del servizio dei rifiuti urbani a livello di ambito territoriale ottimale secondo le modalità previste dall'Autorità ed in coerenza con la normativa di legge statale e regionale; con la stessa deliberazione è stata confermata, quale misura di razionalizzazione da attuarsi ai sensi dell'art. 20 del



COMUNE DI PISA

ORIGINALE

D.Lgs. 175/2016, la fusione per incorporazione delle società interamente partecipate da RetiAmbiente S.p.A. nella capogruppo;

PRESO ATTO che RetiAmbiente S.p.A., con nota prot. n. 88/2020/U del 17.07.2020 (acquisita al protocollo dell'Ente il 17.07.2020 al n. 66495) ha trasmesso gli schemi degli atti finalizzati a strutturare le società appartenenti al Gruppo RetiAmbiente (RetiAmbiente S.p.A. in qualità di capogruppo e le società operative locali da questa interamente partecipate) secondo il modello *in house*. In particolare, sono pervenuti i seguenti documenti:

- lo schema del nuovo statuto di RetiAmbiente S.p.A., redatto secondo il modello della società *in house* (allegato "A", parte integrante e sostanziale);
- lo schema tipo del nuovo statuto delle società operative locali partecipate da RetiAmbiente S.p.A. (allegato "B", parte integrante e sostanziale);
- lo schema dei patti parasociali fra i soci di RetiAmbiente S.p.A. per l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte dei medesimi (allegato "C", parte integrante e sostanziale);

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all'approvazione dei suddetti schemi di atti in modo da integrare i requisiti di legge, con particolare riguardo al controllo analogo congiunto dei comuni soci di RetiAmbiente S.p.A. nonché al rispetto della disciplina dettata dal D.Lgs. 175/2016 (Testo unico delle società a partecipazione pubblica), ai fini dell'affidamento del servizio da parte della competente Autorità di ambito, da effettuarsi nel rispetto delle disposizioni di legge nazionali e regionali;

PRESO ATTO, con riferimento all'art. 6.2 dello schema dei patti parasociali, della nota in data 15.09.2020 (prot. comunale n. 85118/2020) del Direttore Generale dell'Autorità ATO Toscana Costa secondo cui l'approvazione consiliare degli schemi dei patti trasmessi è da ritenersi salvaguardata dalla previsione dell'art. 26, comma 4, dello schema dello Statuto di RetiAmbiente S.p.A. ove *"risultano sostanzialmente determinati i criteri e le modalità per consentire ai sindaci di determinare la composizione del Comitato Unitario"*;

CONSIDERATO pertanto che l'art. 6.2 dello schema dei patti parasociali tra i soci di RetiAmbiente S.p.A. si intende integrato, per ciò che concerne la designazione dei componenti del Comitato Unitario, dai criteri definiti dall'art. 26.4 dello Statuto di RetiAmbiente S.p.A.;

PRESO ATTO che l'art. 3.7 dello schema del nuovo statuto di RetiAmbiente S.p.A. prevede che quest'ultima detenga le partecipazioni nelle società operative locali fino alla loro incorporazione, da effettuarsi secondo i piani di razionalizzazione definiti dai comuni soci ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016;

VISTO il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 ("Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"), approvato in attuazione della Legge 7 agosto 2015, n. 124 ("Delega al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"), nonché le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Relazione tecnica, allegato "D" alla presente deliberazione;

VISTO:

- l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente della Direzione 03, ed omessa la richiesta del parere in ordine alla regolarità contabile per assenza dei presupposti di cui al medesimo art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
- l'allegato parere del Collegio dei Revisori dei conti, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 3), del D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'estratto del verbale della seduta del 4 Novembre 2020 della 4° Commissione Consiliare Permanente contenente il parere espresso dalla stessa Commissione e che si allega al presente atto, per formarne parte integrale e sostanziale;



COMUNE DI PISA

ORIGINALE

CONSIDERATO, per quanto concerne la propria competenza a deliberare, il combinato disposto dell'art. 42, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 267/2000 nonché dell'art. 7, commi 1 e 7, e dell'art. 9, comma 5, del D.Lgs. 175/2016;

All'unanimità dei presenti con voti resi nelle forme di legge debitamente controllati dagli scrutatori, essendosi verificato il seguente risultato:

Presenti n. 29
Favorevoli n. 29

DELIBERA

1. di approvare lo schema del nuovo statuto di RetiAmbiente S.p.A. (allegato A, parte integrante e sostanziale);
2. di approvare lo schema dello statuto tipo delle società operative locali partecipate da RetiAmbiente S.p.A. (allegato "B", parte integrante e sostanziale);
3. di autorizzare il Sindaco, o suo delegato, ad intervenire all'Assemblea dei soci di RetiAmbiente S.p.A. ed esprimere voto favorevole all'approvazione degli statuti di cui ai punti precedenti;
4. di approvare lo schema dei patti parasociali tra i soci di RetiAmbiente S.p.A. (allegato "C", parte integrante e sostanziale), finalizzati all'esercizio del controllo analogo congiunto, specificando che i criteri di designazione dei componenti del Comitato Unitario di cui all'art. 6.2 dei patti si intendono integrati da quanto previsto dall'art. 26, comma 4, dello Statuto di RetiAmbiente S.p.A.;
5. di autorizzare il Sindaco, o suo delegato, ad intervenire alla sottoscrizione dei patti parasociali, integrati come sopra, con facoltà di apportare agli stessi le modifiche o integrazioni non sostanziali che si rendono necessarie.

Indi, il CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'esigenza di fare riferimento al cronoprogramma stabilito dall'Autorità ATO Toscana Costa con delibera assembleare n. 15 del 20.12.2019;

All'unanimità dei presenti con voti resi nelle forme di legge debitamente controllati dagli scrutatori, essendosi verificato il seguente risultato:

Presenti n. 29
Favorevoli n. 29

DELIBERA, Altresi

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

STATUTO
"RetiAmbiente S.p.A."

TITOLO I
Costituzione - Sede - Oggetto - Durata

ART. 1 - Costituzione

1.1 E' costituita una società per azioni, denominata "RetiAmbiente S.p.A.", indicata nel prosieguo come "la società", che adotta il modello organizzativo *in house providing* per i comuni soci diretti e indiretti, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 175/2016.

La società, sotto pena di grave irregolarità ex art. 2409 del Codice civile, deve effettuare oltre l'ottanta per cento del fatturato nello svolgimento dei compiti affidati dell'Autorità "A.T.O. Toscana Costa" per i comuni soci, diretti e indiretti, e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

ART. 2 - Sede

2.1 La società ha sede nel territorio del Comune di Pisa, all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese.

2.2 L'organo amministrativo, con l'osservanza delle norme di legge, può istituire in Italia sedi secondarie, filiali e succursali.

2.3 Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci, per quel che concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci e dal Registro delle Imprese per gli amministratori e i sindaci. È onere del socio, amministratore, o sindaco comunicare il cambiamento del proprio domicilio.

ART. 3 - Oggetto sociale

3.1 La società ha per oggetto il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e speciali anche assimilati agli urbani nell'Ambito Territoriale Ottimale "A.T.O. Toscana Costa", così come definito dalla legge regionale toscana 28 dicembre 2011 n. 69 e successive modificazioni e integrazioni. La società può altresì effettuare le attività accessorie e strumentali allo svolgimento del servizio sopra indicato.

3.2 Fermo restando il rinvio alle disposizioni di legge che individuano il servizio di gestione integrata dei rifiuti, urbani e assimilati e speciali, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, sono da intendersi ricomprese nell'oggetto sociale le seguenti attività:

a. la raccolta, il trasporto, il trattamento, lo smaltimento, il recupero dei rifiuti urbani e speciali anche assimilati agli urbani;

b. la spedizione e la commercializzazione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, ove queste attività siano previste e consentite dalla legge ed ove siano riferite ai rifiuti urbani e speciali anche assimilati agli urbani;

c. la gestione, progettazione, realizzazione e manutenzione delle opere e degli impianti necessari alla gestione integrata dei rifiuti urbani e speciali anche assimilati agli urbani;

d. l'esercizio di attività di autotrasporto rifiuti in conto proprio; le attività di educazione ambientale e di informazione agli utenti, in quanto inerenti e strumentali alla gestione dei rifiuti urbani e speciali anche assimilati agli urbani;

e. l'organizzazione e la gestione di ogni altra attività e servizio inerenti il ciclo integrato dei rifiuti urbani e speciali anche assimilati agli urbani come disciplinato dalle vigenti disposizioni di legge.

3.3 La società può compiere operazioni finanziarie, commerciali, mobiliari ed immobiliari, che siano strumentali al conseguimento dello scopo sociale.

3.4 La società è tenuta all'acquisto di beni, servizi e lavori nel rispetto dell'art. 16, comma 7, del D.Lgs. 175/2016.

3.5 Per il reclutamento del personale, anche dirigenziale, la società si conforma ai principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità nonché a quelli recati dall'art. 35, comma 3, del D.Lgs. 165/2001.

3.6 Il ricorso all'indebitamento da parte della società è consentito solo per finanziare spese di investimento. Le operazioni di indebitamento sono effettuate

contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate le modalità di copertura degli oneri corrispondenti. La società può effettuare operazioni di finanziamento passivo a breve termine finalizzate a superare carenze di liquidità. E' esclusa la sottoscrizione di strumenti finanziari derivati.

3.7 La società può assumere e detenere partecipazioni nelle società di gestione del servizio integrato dei rifiuti già operanti nel territorio dell'Ambito Territoriale Ottimale "A.T.O. Toscana Costa" alla data del 30 giugno 2020, più oltre indicate anche come società operative locali. La società detiene tali partecipazioni fino alla loro incorporazione, secondo i piani di razionalizzazione definiti comuni soci ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016.

La società può assumere o detenere partecipazioni in altre società nei limiti ed alle condizioni previsti dal D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

3.8 Le società operative locali di cui al comma precedente sono assoggettate al controllo analogo congiunto dei comuni soci di RetiAmbiente S.p.A.. Allo scopo, RetiAmbiente S.p.A. svolge funzione di holding operativa delle società operative locali, esercitandone la direzione, il coordinamento e il controllo, e fornendo loro servizi di supporto amministrativo, contabile, legale e tecnico finalizzati ad assicurare l'uniformità ed economicità dell'attività gestionale del gruppo.

3.9 La società non può concludere contratti di rete di cui all'art. 3, comma 4-ter e seguenti, del D.L. 5/2009, convertito dalla Legge 33/2009.

ART. 4 - Durata

4.1 La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

4.2 L'assemblea straordinaria dei soci può deliberare lo scioglimento anticipato o la proroga della società.

TITOLO II

Capitale sociale - Azioni - Obbligazioni

ART. 5 - Capitale sociale

5.1 Il capitale sociale è di euro 21.537.393,00, suddiviso in numero 21.537.393 azioni ordinarie del valore nominale di euro 1,00 (uno/00).

5.2 Il capitale sociale può essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea dei soci, alle condizioni e nei termini da questa stabiliti.

5.3 Possono essere soci i comuni appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale "A.T.O. Toscana Costa", così come delimitato ai sensi della legge regionale toscana 28 dicembre 2011 n. 69.

5.4 Le partecipazioni possono essere detenute anche per mezzo di società *holding* a totale capitale pubblico partecipate da uno o più comuni appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale "A.T.O. Toscana Costa".

ART. 6 - Azioni

6.1 Le azioni sono nominative e sono trasferibili nei limiti indicati dal presente statuto.

6.2 Le azioni di cui sono titolari i soci pubblici, ovvero i comuni e le loro società *holding*, possono essere alienate solo ad altri soci pubblici. In tal caso, il socio che intende alienare le proprie azioni deve chiedere il preventivo assenso dell'Organo Amministrativo, cui è tenuto a darne comunicazione scritta, indicando le generalità dell'acquirente e le azioni che intende trasferire. Fermo il diritto alla prelazione dei soci, l'Organo Amministrativo è tenuto a verificare che l'acquirente corrisponda ad uno dei soggetti di cui al precedente art. 5, commi 5.3 e 5.4;

6.3 L'Organo Amministrativo può negare il proprio assenso all'alienazione solo nel caso in cui verifichi l'esistenza di una delle condizioni ostantive sopra menzionate. Esso deve comunicare per scritto la propria decisione al socio entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di inutile decorso di tale termine, l'assenso si intende accordato. L'Organo Amministrativo tuttavia, al fine di effettuare le verifiche di sua competenza, può richiedere al socio che intende alienare le proprie azioni ulteriori informazioni ed in tal caso il termine di trenta giorni decorre dal ricevimento di tali informazioni.

6.5 Le azioni sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

6.6 La qualità di azionista importa adesione incondizionata all'atto costitutivo, allo statuto ed a tutte le deliberazioni degli organi sociali, anche anteriori all'acquisto di tale qualità.

6.7 I versamenti e/o conferimenti sulle azioni sottoscritte debbono essere effettuati nei modi e nei termini stabiliti dall'Organo Amministrativo.

6.8 Il socio che intende vendere o comunque trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo, e dopo avere ricevuto l'assenso in merito ai punti 6.2 e 6.3, a tutti i soci, mediante lettera raccomandata inviata nei rispettivi domicili risultanti dal libro soci o tramite posta elettronica certificata; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario o le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento.

6.9 Entro sessanta giorni da quello in cui l'offerta è pervenuta, i detti soci devono comunicare all'offerente, mediante lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, se intendono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto.

6.10 Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, le azioni offerte spettano ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno posseduta.

6.11 La prelazione non si applica nel caso di trasferimento delle azioni detenute dalle società *holding* a totale capitale pubblico partecipate da uno o più comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale "A.T.O. Toscana Costa" a favore del comune o dei comuni soci di esse, di cui al comma 6.8.

6.12 L'Organo Amministrativo della società è tenuto a vigilare sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo e l'iscrizione al libro soci di un qualsivoglia trasferimento di azioni non è consentita alla società fin quando l'Organo Amministrativo non abbia accertato con propria delibera tale osservanza.

Art. 6-bis - Certificati azionari

6-bis.1 La società non ha l'obbligo di emettere i certificati azionari, se non richiesti dal socio interessato.

6-bis.2 La qualifica di azionista, nei rapporti con la società, viene acquisita unicamente attraverso l'iscrizione nel libro dei soci.

ART. 7 - Finanziamento dei soci

La società può acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto della normativa vigente.

ART. 8 - Obbligazioni

La società può emettere obbligazioni nei limiti di legge.

ART. 9 - Patrimoni destinati ad uno specifico affare

La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare nei limiti di legge.

TITOLO III Organi Sociali

ART. 10 - Organi sociali

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea;
- b) l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- d) l'Amministratore Delegato;
- e) il Collegio Sindacale.

E' vietata l'istituzione di organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società. E' altresì vietato corrispondere ai dirigenti indennità o trattamenti di fine mandato diversi da quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza.

ART. 11 - Convocazione dell'Assemblea

11.1 L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti i soci anche se non intervenuti o dissenzienti.

11.2 L'Assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

11.3 L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal comune in cui è posta la sede sociale, purché nel territorio dell'Ambito Territoriale Ottimale "A.T.O. Toscana Costa".

11.4 L'Assemblea viene convocata mediante avviso comunicato ai soci, con lettera raccomandata a.r., da spedirsi al domicilio risultante dal libro soci, o a mezzo posta elettronica certificata, almeno quindici giorni prima della data fissata per la convocazione.

11.5 L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, la data e l'ora dell'adunanza, e l'elenco delle materie da trattare. Nello stesso avviso può essere indicata una data di seconda ed ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita, ed essa deve svolgersi entro dieci giorni dalla data indicata nella convocazione nella prima seduta.

11.6 In mancanza delle formalità suddette, si reputano regolarmente costituite le assemblee nelle quali risulti presente o sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e del Collegio Sindacale. In tale ipotesi deve essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

11.7 Possono intervenire tutti i soci che figurino iscritti nel libro soci.

11.8 I soci possono farsi rappresentare in assemblea con delega scritta conferita nel rispetto delle norme e dei limiti di legge. Non può essere conferita delega agli amministratori ed ai dipendenti della società.

11.9 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza di o impedimento di quest'ultimo l'Assemblea è presieduta dal Vice-Presidente, ove nominato. Diversamente, l'Assemblea designa il Presidente fra i consiglieri e i rappresentanti degli azionisti presenti.

11.10 Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario nominato dagli intervenuti, il quale può essere anche persona estranea alla società, salvo i casi in cui il relativo verbale sia redatto da un notaio.

11.11 Il verbale dell'Assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

ART. 12 - Assemblea ordinaria: funzionamento

12.1 L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

12.2 L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale; in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.

12.3 L'assemblea ordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

ART. 12-bis - Materie riservate all'assemblea ordinaria

12.1 Ai fini dell'esercizio del controllo analogo congiunto dei soci, l'assemblea ordinaria:

a) sulla base delle disposizioni di legge vigenti, delibera motivatamente se la Società deve essere amministrata da un Amministratore unico o da un Consiglio di amministrazione;

b) nomina:

b.1) l'Amministratore unico, in caso di Società amministrata da un Amministratore unico;

b.2) gli amministratori, in caso di Società amministrata da un Consiglio di amministrazione, e fra essi il Presidente del Consiglio di amministrazione e il Vice-Presidente, quest'ultimo individuato esclusivamente quale sostituto del

Presidente in caso di sua assenza o impedimento e senza attribuzione di compensi aggiuntivi;

c) nomina il Collegio sindacale e il diverso soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, nel rispetto della normativa vigente;

d) determina il compenso degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;

e) autorizza il Consiglio di amministrazione ad attribuire deleghe di gestione al Presidente;

f) approva il bilancio di esercizio e la distribuzione degli utili;

g) approva gli indirizzi e gli obiettivi a cui l'organo amministrativo deve conformare la propria attività, anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 147-quater del D.Lgs. 267/2000 e dall'art. 19, commi da 5 a 7, del D.Lgs. 175/2016;

h) approva gli obiettivi strategici delle società partecipate;

i) approva le linee guida per la redazione dei piani di esercizio della società e delle società da questa partecipate nonché per la definizione delle caratteristiche dei servizi da rendere;

j) controlla, con cadenza infra annuale ed a consuntivo, lo stato di attuazione degli obiettivi fissati per la società e per le società da questa partecipate, anche sotto il profilo dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità;

k) adotta ogni ulteriore atto ritenuto utile o necessario a disciplinare l'esercizio del controllo analogo congiunto dei soci e ad assicurarne l'effettività.

12.2 Ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5, del Codice civile, l'assemblea ordinaria, su motivata proposta dell'organo amministrativo, delibera sulle seguenti autorizzazioni richieste per il compimento di atti dello stesso organo amministrativo, ferma la responsabilità di quest'ultimo per gli atti compiuti:

a) trasferimento della sede legale, istituzione e soppressione di sedi secondarie, filiali e succursali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2 del presente statuto;

b) approvazione del budget di previsione e dei suoi aggiornamenti;

c) affitto o vendita di ramo d'azienda;

d) acquisizione o dismissione di partecipazioni societarie, a prescindere dallo strumento con cui l'operazione viene realizzata, trasformazione, fusione, scissione, liquidazione di società partecipate;

e) modifiche degli statuti delle società partecipate;

f) svolgimento, anche mediante partecipazione a gara, di servizi per soggetti diversi dai soci, comunque nell'ambito di quelli rientranti nell'oggetto sociale ed entro il limite di fatturato annuo previsto dall'art. 16 del D.Lgs. 175/2016, sulla base di un piano economico e finanziario che evidenzi il conseguimento di economie di scala o di altri recuperi di efficienza tali da giustificare l'assunzione;

g) svolgimento, da parte di società partecipate, anche per il tramite di partecipazione a gara, di servizi per soggetti diversi dai soci, comunque nell'ambito di quelli rientranti nell'oggetto sociale ed entro il limite di fatturato annuo previsto dall'art. 16 del D.Lgs. 175/2016, sulla base di un piano economico e finanziario che evidenzi il conseguimento di economie di scala o di altri recuperi di efficienza tali da giustificare l'assunzione.

ART. 13 - Assemblea straordinaria: funzionamento

13.1 L'Assemblea straordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

13.2 L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale.

ART. 14 - L'Organo amministrativo

14.1 L'organo amministrativo della società è costituito da un Amministratore unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione, compatibilmente con le norme vigenti in materia di società a partecipazione pubblica e secondo delibera dall'Assemblea motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi.

L'organo amministrativo dura in carica per tre esercizi consecutivi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo

di tali esercizi. In caso di proroga trova applicazione l'art. 11, comma 15, del D.Lgs. 175/2016.

Nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione questo è composto da tre o cinque membri, compreso il Presidente.

I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere scelti nel rispetto del principio di equilibrio di genere, secondo le previsioni di legge.

14.2 Se, nel corso dell'esercizio, vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del Codice civile. Qualora venga a mancare, per una qualsiasi causa, la maggioranza dei membri del Consiglio, questo si intende decaduto e si deve convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

14.3 L'organo amministrativo conforma la propria attività al perseguimento degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dai soci.

14.4 La revoca di un amministratore può essere deliberata anche in assenza di giusta causa e, in tal caso, nulla è dovuto all'amministratore revocato a titolo di risarcimento del danno, intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministrazione nella società come accettazione della presente clausola e pertanto come rinuncia al risarcimento del danno.

ART. 15 - Delega di poteri e materie riservate

15.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare al suo interno un Amministratore Delegato, cui sono attribuite funzioni di carattere gestorio nei limiti individuati con l'atto di conferimento della delega, salva la possibilità di attribuire deleghe di gestione al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea. Non è ammessa la facoltà di deleghe di gestione ad altri amministratori.

15.1-bis Il Consiglio di Amministrazione può nominare, ai sensi dell'art. 2396 del Codice civile, un Direttore generale, precisandone i poteri. Al Direttore generale spetterà la rappresentanza della società nei limiti dei poteri conferitigli.

15.2 Ferme restando le disposizioni di legge e di statuto, le seguenti materie sono di esclusiva competenza dell'organo di amministrazione e pertanto non possono formare oggetto di delega:

- a)** approvazione del budget economico e finanziario di previsione, di carattere annuale e pluriennale, nonché eventuali modifiche dello stesso;
- b)** approvazione dei programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e degli eventuali piani di risanamento, secondo la disciplina dell'art. 14 del D.Lgs. 175/2016;
- c)** determinazione e variazione delle tariffe o delle proposte di tariffa relative a beni e servizi della società, fatta eccezione per le variazioni imposte dalla legge e/o da provvedimenti delle competenti autorità amministrative;
- d)** approvazione e modifica della carta dei servizi degli utenti e dei regolamenti interni;
- e)** decisioni in materia dimensionamento dell'organico e autorizzazioni ad espletare procedure di assunzione di personale, nel rispetto degli obiettivi fissati dall'Assemblea dei soci;
- f)** proposte di delibere da sottoporre alla successiva approvazione dell'assemblea relative ad aumento o riduzione del capitale sociale, fusioni e scissioni societarie, liquidazione volontaria; quotazione in borsa; acquisto, vendita e conferimento di aziende o di rami d'azienda;
- g)** concessione di garanzie o assunzione di mutui;
- h)** affidamento di contratti di consulenza, studio o ricerca per importi superiori a 40.000,00 (quarantamila/00) euro;
- i)** conclusione di contratti con i soci, con società da tali soci direttamente o indirettamente controllate o comunque partecipate, e/o con le loro controllanti o comunque con società appartenenti allo stesso gruppo;
- j)** partecipazione a gare o formulazioni di offerte;
- k)** acquisti, alienazioni, permuta e locazioni immobiliari;
- l)** approvazione delle misure di organizzazione e di gestione atte a prevenire reati, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- m)** approvazione del regolamento per il reclutamento del personale, nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e

imparzialità e dei principi di cui all'art. 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

- n)** approvazione il codice di comportamento dei dipendenti della società, in analogia al Codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione;
- o)** approvazione del regolamento per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo e per l'affidamento di lavori, servi e forniture;
- p)** designazione degli amministratori e dei sindaci revisori da nominare in seno alle società partecipate;
- q)** autorizzazione preventiva ad approvare le delibere poste all'ordine del giorno delle assemblee dei soci delle società partecipate;
- r)** nomina di procuratori e fissazione dei relativi poteri;
- s)** nomina dei dirigenti e risoluzione del relativo rapporto di lavoro;
- t)** nomina del direttore generale, se ritenuto funzionale all'organizzazione della società.

ART. 16. Riunioni del Consiglio di Amministrazione

16.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce sia nella sede sociale sia altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudica opportuno, o quando ne sia fatta domanda scritta dalla maggioranza dei propri membri.

16.2 L'avviso di convocazione viene inviato ai Consiglieri ed ai Sindaci dal Presidente del consiglio di Amministrazione almeno cinque giorni prima del giorno fissato per la riunione del Consiglio, a mezzo lettera raccomandata, telegramma, fax, posta elettronica certificata o posta elettronica, salvo i casi di urgenza nei quali la convocazione può essere effettuata almeno due giorni prima a ciascun Consigliere ed a ciascun Sindaco.

16.3 Anche in mancanza di convocazione sono tuttavia valide le adunanze cui assistono la totalità dei Consiglieri e dei Sindaci effettivi.

E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo (teleconferenza, videoconferenza ecc.) a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione. In questo caso la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

16.4 Il Consiglio può nominare un segretario scelto anche al di fuori dei suoi componenti.

ART.17 - Deliberazioni del Consiglio di amministrazione

17.1 Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 18 - Poteri

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e, in particolare, gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate all'Assemblea dei soci, nel rispetto delle disposizioni finalizzate ad assicurare il controllo analogo congiunto dei comuni soci sulla società e sulle società da questa partecipate.

ART. 19 - Presidente del Consiglio di Amministrazione

19.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza sociale di fronte ai terzi e in giudizio.

19.2 Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione ed è confermabile alla scadenza.

19.3 Il Presidente mantiene i rapporti con le realtà istituzionali, economiche e sociali del territorio in cui la società svolge il servizio.

19.4 Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di quest'ultimo.

ART. 20 - Compensi

20.1 Agli amministratori spetta un compenso per l'opera svolta secondo le modalità ed i termini stabiliti dall'Assemblea dei soci al momento della nomina, ferme restando le limitazioni di legge, nonché il rimborso delle spese di missione sostenute per l'esercizio del loro ufficio secondo la stessa disciplina che si applica, tempo per tempo, agli amministratori dei comuni.

20.2 E' vietata la corresponsione di gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché la corresponsione di trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi societari.

ART. 21 - Collegio Sindacale

21.1. La società è dotata di un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea nel rispetto del principio di equilibrio di genere, che nomina, tra gli effettivi, il Presidente.

21.2 L'Assemblea, al momento della nomina del Collegio Sindacale, stabilisce i compensi da corrispondere ai suoi membri. È vietata la corresponsione di gettoni di presenza e di trattamenti di fine mandato.

21.3 Il collegio sindacale dura in carica per tre esercizi consecutivi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo di tali esercizi. In caso di proroga trova applicazione l'art. 11, comma 15, del D.Lgs. 175/2016.

21.4 Il funzionamento del Collegio è disciplinato dagli artt. 2397 e seguenti del Codice civile.

21.5 Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, ivi compresa l'osservanza delle norme amministrative e dei vincoli che si applicano alla società in relazione alla sua natura e alla proprietà pubblica del capitale sociale, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

21.6 La revisione legale dei conti della società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, nominati dall'Assemblea. L'incarico al revisore o alla Società di revisione ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

TITOLO IV

Esercizio Sociale - Budget - Bilancio - Utili - Revisione contabile

ART 22 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 23 - Budget

23.1 L'organo amministrativo, sulla base degli indirizzi e degli obiettivi indicati dai soci, predispone annualmente il budget di previsione per il triennio successivo, dettagliato a livello di singolo esercizio, e lo presenta all'Assemblea. Acquisita l'autorizzazione dell'Assemblea, l'organo amministrativo, di norma entro il 31 dicembre che precede il periodo oggetto della programmazione, approva il budget di previsione.

23.2 Il budget di previsione contiene:

- a) gli obiettivi di gestione della società e delle società da questa partecipate;
- b) la previsione del risultato economico rappresentata secondo lo schema di conto economico di cui all'art. 2425 del Codice civile, riferita a ciascuno degli esercizi oggetto della programmazione;
- c) il programma degli investimenti, con indicazione della spesa prevista in ciascun esercizio e della sua copertura;
- d) la relazione illustrativa dell'organo amministrativo.

23.3 Il budget ha carattere autorizzatorio rispetto alla gestione.

23.4 Nel corso dell'esercizio l'organo amministrativo può approvare eventuali revisioni e aggiornamenti del budget, previa autorizzazione dell'Assemblea.

23.5 Qualora l'organo amministrativo ritenga necessario e urgente discostarsi dal budget autorizzato dall'Assemblea, adotta motivata decisione in tal senso; della decisione è data comunicazione all'Assemblea nella prima seduta utile.

23.6 Nella relazione sulla gestione l'organo amministrativo illustra le operazioni compiute ed i provvedimenti adottati con riferimento al budget.

ART. 24 - Bilancio e utili

24.1 Il bilancio di esercizio - composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione, corredato con una relazione sul governo societario - è redatto ogni anno, in conformità alla legge, per essere sottoposto all'Assemblea per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Quando particolari esigenze lo richiedano, o nel caso in cui la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, l'Assemblea ordinaria può essere convocata entro un termine maggiore rispetto a quello sopra indicato, in ogni caso non superiore a 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

24.2 La relazione sul governo societario include le informazioni sui programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale predisposti ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 175/2016.

24.3 Lo schema del bilancio di esercizio, unitamente alla relazione sul governo societario, alle relazioni del collegio sindacale e del revisore legale dei conti, è trasmesso ai soci contestualmente all'avviso di convocazione della riunione dell'Assemblea prevista per l'approvazione

24.4 Gli utili netti, risultanti dal bilancio, previa deduzione del 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale, fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, sono ripartiti tra i soci, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

24.5 Il pagamento dei dividendi è effettuato a cura della società entro sessanta giorni dall'approvazione della delibera che ne prevede la distribuzione.

TITOLO V

Ulteriori norme per il controllo analogo congiunto dei soci

ART. 25 - Controllo di gestione

25.1 La società si dota di un sistema di controllo interno di gestione, finalizzato alla rilevazione periodica, infra annuale e consuntiva, del livello di raggiungimento degli obiettivi, della qualità dei servizi erogati e dell'efficacia ed economicità della gestione.

25.2 Le rilevazioni del controllo di gestione sono messe a disposizione dell'organo amministrativo, per l'adozione delle misure di sua competenza.

ART. 26 - Controllo analogo congiunto dei soci

26.1 L'attività della società e quella delle società da questa partecipate è improntata ai principi di economicità e di efficacia.

26.2 La società e le società da questa partecipate sono assoggettate ad un controllo congiunto dei soci analogo a quello che gli stessi soci esercitano sui propri servizi.

26.3 Il controllo analogo congiunto dei comuni soci, di cui al comma precedente, si esplica attraverso:

- a) le modalità previste dalla legge e dal presente statuto;
- b) le forme di coordinamento stabilite dai soci fra loro per assicurare l'esercizio congiunto del controllo analogo, anche di tipo pattizio.

26.4 Il controllo analogo è esercitato anche mediante un Comitato Unitario, costituito dai rappresentanti dei Comuni Soci composto dai Sindaci, o loro delegati, da un minimo di 7 fino ad un massimo di 25 rappresentanti, scelti concordemente tra i soci di Retiambiente secondo criteri di massima rappresentatività, avuto riguardo, anche in via non esaustiva, alla quota azionaria posseduta, nonché, agli ambiti geografici di riferimento delle società operative locali (SOL). Il Comitato si riunisce almeno tre volte l'anno.

Vengono rimessi al Comitato:

- operazioni straordinarie (quali, ad esempio, liquidazione, fusione, scissione, accordi strategici);
- Esame ed istruttoria per eventuali modifiche dello Statuto
- Controllo dei documenti di programmazione (Budget, Piani Industriali) e rendicontazione (bilancio d'esercizio).

- Atti di indirizzo in merito ai contratti di servizio con le Società Operative Locali e dei relativi atti conseguenti;
- La verifica periodica dello svolgimento del servizio in base agli indicatori previsti nel contratto di servizio, in concomitanza con le verifiche svolte dall'ATO nell'esercizio delle proprie competenze esclusive ai sensi di legge;
- Monitoraggio degli indicatori extra-contabili (standard qualitativi e tecnici), previsti dai contratti di servizio e/o dalle carte dei servizi, che dovranno essere trasmessi periodicamente dalle Società, ferme restando le attività di monitoraggio svolte dall'ATO nell'esercizio delle proprie competenze esclusive ai sensi di legge.

26.5 Per ogni società controllata opera un Comitato ristretto composto da 3 a 5 membri rappresentanti degli Enti locali Soci serviti, in persona dei sindaci o loro delegati.

26.6 Il Comitato Unitario per il controllo analogo esercita le proprie funzioni in tre distinte fasi:

- a) controllo ex ante - indirizzi ed obiettivi programmatici;
- b) controllo contestuale - monitoraggio periodico sull'andamento della gestione;
- c) controllo ex post - verifica dei risultati raggiunti.

Le modalità del Controllo Analogo vengono effettuate nel rispetto delle attribuzioni e competenze previste dallo Statuto delle Società.

26.7 In fase di indirizzo, il Comitato Unitario per il controllo analogo verifica gli atti e provvedimenti societari a carattere strategico e programmatici pluriennali laddove predisposti (statuti, piani industriali, piani di sviluppo, relazioni programmatiche pluriennali, atti di amministrazione straordinaria).

Il Comitato Unitario per il controllo analogo verifica, altresì, gli atti e provvedimenti societari di pianificazione (relazione programmatica annuale, piano degli investimenti e disinvestimenti, piano occupazionale, budget economico e finanziario, programma degli acquisti e dei lavori) ed i regolamenti di gestione. Il Comitato Unitario per il controllo analogo, inoltre, orienta ed indirizza l'attività della Società verso il perseguimento dell'interesse comune attraverso una gestione efficiente, efficace ed economica e garantendo il socio sull'economicità e qualità del servizio offerto.

La Società, nei propri documenti di programmazione, tiene conto degli eventuali orientamenti individuati dal Comitato Unitario per il controllo analogo.

26.8 In fase di monitoraggio, in tempo utile per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, la Società presenta con periodicità non superiore al semestre una relazione illustrativa sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale, affinché il Comitato Unitario per il controllo analogo possa verificare lo stato di attuazione del programma attraverso il controllo della coerenza dei dati con gli obiettivi previsionali.

Il Comitato Unitario per il controllo analogo, in caso di scostamento rispetto agli obiettivi programmati, può indicare le azioni necessarie da intraprendere, alle quali l'organo amministrativo delle società dovrà attenersi.

Il controllo contestuale viene attuato attraverso il monitoraggio di report periodici aziendali, nei quali viene illustrato:

- a) Lo stato di attuazione degli obiettivi indicati nel budget e vengono rilevate ed analizzate le eventuali cause degli scostamenti rispetto al budget, nonché le azioni correttive da attuare;
- b) L'andamento della situazione economico finanziaria e patrimoniale.

Il Comitato Unitario per il controllo analogo, qualora ritenga le relazioni di cui sopra non esaustive, può chiedere alla società documentazione integrativa tesa a fornire ulteriori dettagli sull'andamento delle attività.

26.9 In fase di approvazione del bilancio di esercizio il Comitato Unitario per il controllo analogo prende atto dei risultati raggiunti e del conseguimento degli obiettivi da parte della società.

In questa fase del controllo, il Comitato Unitario per il controllo analogo, sulla base dei risultati raggiunti, può dare indicazioni sulla rimodulazione degli obiettivi della programmazione.

26.10 Quando gli organi sociali della società devono assumere deliberazioni circa le società operative locali, ciò deve essere inequivocabilmente indicato

nell'ordine del giorno, che viene trasmesso anche ai comuni soci serviti dalle società operative locali interessate.

26.11 Quando nella stessa seduta gli organi della società devono deliberare in ordine a più argomenti, le votazioni relative alle partecipazioni ed attività nelle società operative locali devono essere tenute distinte da quelle aventi differente oggetto.

ART. 27 - Sistema informativo

27.1 La società si conforma al sistema informativo definito dai soci nonché dall'Autorità di ambito "A.T.O. Toscana Costa" per quanto di sua competenza, finalizzato a rilevare i rapporti finanziari ed economico-patrimoniali fra questi e la società, anche ai fini della redazione dei bilanci consolidati dei comuni, nonché a rilevare la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società stessa, l'andamento della gestione dei contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge.

27.2 La società trasmette prontamente al socio, e per esso ai suoi organi e uffici, ogni informazione e/o atto utile o necessario all'esercizio di attività amministrative o di controllo, nonché in relazione ad obblighi di comunicazione, di pubblicità e di trasparenza previsti dalle norme in vigore, o all'acquisizione di elementi conoscitivi sia riferiti alla società che alle società da questa partecipate.

27.3 La relazione sulla gestione che compone il bilancio evidenzia, fra l'altro, lo stato della situazione organizzativa della società, con indicazione del personale in organico, del relativo costo, nonché delle variazioni intervenute nel corso dell'esercizio, ed illustra puntualmente i risultati raggiunti in relazione agli obiettivi stabiliti dai soci.

27.4 relazione sulla gestione allegata al bilancio consolidato del gruppo evidenzia, fra l'altro, lo stato della situazione complessiva del gruppo specificando i risultati complessivamente raggiunti in relazione agli obiettivi prestabiliti.

ART. 28 - Trasmissione di determinati atti ai soci

28.1 L'organo amministrativo trasmette ai soci, contestualmente all'avviso di convocazione delle assemblee previste per la trattazione:

- a) il budget di previsione;
- b) gli aggiornamenti del budget di previsione;
- c) il bilancio di esercizio corredato dalla relazione sul governo societario e dalle relazioni del collegio sindacale e del revisore legale dei conti.

28.2 Copia del verbale di ciascuna assemblea è trasmessa ai soci entro i dieci giorni successivi alla data della riunione.

TITOLO VI

Scioglimento e liquidazione

ART. 29 - Nomina dei liquidatori

29.1 Addivenendosi per qualsiasi causa ed in qualsiasi tempo allo scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione nominando uno o più liquidatori, indicandone le attribuzioni, i poteri ed anche eventualmente i compensi.

TITOLO VII

Controversie

ART. 30 - Foro competente

30.1 Per tutte le controversie appartenenti alla giurisdizione ordinaria, il foro competente è quello di Pisa.

ART. 31 - Rinvio

31.1 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle altre norme di leggi vigenti in materia.

STATUTO
della società operativa locale
"..... S.r.l."

TITOLO I
Costituzione - Sede - Oggetto - Durata

Art. 1 - Costituzione

1. E' costituita una società a responsabilità limitata denominata "..... S.r.l.", indicata nel prosieguo come "la società". La società, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'unico socio RetiAmbiente S.p.A., adotta il modello organizzativo in house, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 175/2016, per i comuni soci di RetiAmbiente S.p.A..
2. Il presente statuto è parte integrante dell'atto costitutivo della società.
3. La società, sotto pena di grave irregolarità ex art. 2409 del Codice civile, deve effettuare oltre l'ottanta per cento del fatturato nello svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti oggetto di affidamento a RetiAmbiente S.p.A. da parte dell'Autorità "A.T.O. Toscana Costa" e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

ART. 2 - Sede

1. La società ha sede nel territorio del Comune di, all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese.
2. L'organo amministrativo, con l'osservanza delle norme di legge, può istituire sedi secondarie nel territorio dell'ambito territoriale ottimale "A.T.O. Toscana Costa".

ART. 3 - Oggetto sociale

1. La società ha per oggetto il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani nei territori di alcuni dei comuni dell'ambito territoriale ottimale "A.T.O. Toscana Costa", individuati secondo i criteri di prossimità, efficacia ed economicità. La società può altresì effettuare le attività accessorie e strumentali allo svolgimento del servizio sopra indicato.
2. Fermo restando il rinvio alle disposizioni di legge che individuano il servizio di gestione integrata dei rifiuti, urbani e speciali anche assimilati agli urbani, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, sono da intendersi ricomprese nell'oggetto sociale le seguenti attività:
 - a) la raccolta, il trasporto, il trattamento, lo smaltimento, il recupero dei rifiuti urbani e speciali anche assimilati agli urbani;
 - b) la spedizione e la commercializzazione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, ove queste attività siano previste e consentite dalla legge ed ove siano riferite ai rifiuti urbani e speciali anche assimilati agli urbani;
 - c) la gestione, progettazione, realizzazione e manutenzione delle opere e degli impianti necessari alla gestione integrata dei rifiuti urbani e speciali anche assimilati agli urbani;
 - d) l'esercizio di attività di autotrasporto rifiuti in conto proprio e per conto delle società di gestione del servizio integrato dei rifiuti già operanti nel territorio dell'Ambito Territoriale Ottimale "A.T.O. toscana Costa" alla data del 30 giugno 2020, indicate anche come Società Operative Locali; le attività di educazione ambientale e di informazione agli utenti, in quanto inerenti e strumentali alla gestione dei rifiuti urbani e speciali anche assimilati agli urbani;
 - e) l'organizzazione e la gestione di ogni altra attività e servizio inerenti il ciclo integrato dei rifiuti urbani e speciali anche assimilati agli urbani come disciplinato dalle vigenti disposizioni di legge.
3. La società può compiere le operazioni finanziarie, commerciali, mobiliari ed immobiliari che sono strumentali al conseguimento dello scopo sociale.
4. La società è tenuta all'acquisto di beni, servizi e lavori nel rispetto dell'art. 16, comma 7, del D.Lgs. 175/2016.

5. Per il reclutamento del personale, anche dirigenziale, la società si conforma ai principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità nonché a quelli recati dall'art. 35, comma 3, del D.Lgs. 165/2001.

6. Il ricorso all'indebitamento da parte della società è consentito solo per finanziare spese di investimento. Le operazioni di indebitamento sono effettuate contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate le modalità di copertura degli oneri corrispondenti. La società può effettuare operazioni di finanziamento passivo a breve termine finalizzate a superare carenze di liquidità. E' esclusa la sottoscrizione di strumenti finanziari derivati.

7. La società non può assumere e detenere partecipazioni in società.

8. La società non può concludere contratti di rete di cui all'art. 3, comma 4-ter e seguenti, del D.L. 5/2009, convertito dalla Legge 33/2009.

ART. 4 - Durata

1. La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

2. L'assemblea dei soci può deliberare lo scioglimento anticipato della società.

TITOLO II

Capitale sociale - Soci - Soggezione ad attività di direzione e coordinamento - Finanziamenti

ART. 5 - Capitale sociale

1. Il capitale sociale è di euro, interamente versato.

2. Il capitale sociale può essere aumentato, con deliberazione dell'Assemblea, mediante conferimenti in denaro, in crediti e/o in natura.

3. La società, con deliberazione dell'Assemblea, può aumentare il capitale imputando ad esso le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili, ai sensi dell'art. 2481-ter del Codice Civile.

4. Il capitale sociale può essere altresì ridotto con deliberazione dell'Assemblea. Si applica l'art. 2482 e seguenti del Codice Civile.

ART. 6 - Soci

1. Può assumere e mantenere la qualità di socio esclusivamente RetiAmbiente S.p.A..

ART. 7 - Soggezione ad attività di direzione e coordinamento

1. La società deve indicare la propria soggezione all'attività di direzione e coordinamento dell'unico socio negli atti e nella corrispondenza nonché mediante iscrizione, a cura dell'organo amministrativo, presso il Registro delle imprese.

ART. 8 - Finanziamenti

1. La società non può emettere titoli di debito ai sensi dell'art. 2483 del Codice Civile.

2. La società può acquisire eventuali finanziamenti del socio nel rispetto delle norme di legge.

TITOLO III

Organi Sociali

ART. 9 - Organi sociali

1. Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea;
- b) l'Amministratore unico;
- c) il Sindaco revisore.

2. E' vietata l'istituzione di organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società. E' altresì vietato corrispondere ai dirigenti indennità o trattamenti di fine mandato diversi da quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza.

ART. 10 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dall'Amministratore unico mediante avviso spedito all'unico socio per posta elettronica certificata o lettera raccomandata a.r. almeno quindici giorni prima dell'adunanza.
2. L'avviso contiene l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
3. L'adunanza può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché nel territorio dell'ambito territoriale ottimale "A.T.O. Toscana Costa".
4. L'Assemblea è convocata almeno due volte all'anno:
 - per approvare il bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale cui si riferisce;
 - per autorizzare l'Amministratore unico all'approvazione del budget di previsione, di norma, entro il 31 dicembre dell'esercizio precedente quello cui il budget si riferisce.

ART. 11 - Presidenza dell'assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o, in mancanza, dal rappresentante dell'unico socio.
2. Il presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della sua costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti è dato conto nel verbale.
3. Il presidente nomina un segretario verbalizzante; ove il verbale debba avere forma di atto pubblico, lo stesso è redatto da un notaio, alla cui designazione provvede il presidente, nel qual caso non si procede alla nomina del segretario.

ART. 12 - Intervento e decisioni dell'unico socio

1. Le decisioni dell'unico sono adottate esclusivamente mediante deliberazione assembleare.
2. L'unico socio può intervenire all'Assemblea in persona del proprio legale rappresentante oppure a mezzo di persona delegata nel rispetto delle norme di legge.
3. Non può essere conferita delega all'Amministratore unico, al Sindaco revisore e ai dipendenti della società.
4. La delega deve avere forma scritta, deve essere rilasciata per una singola assemblea e viene allegata al verbale dell'assemblea cui si riferisce.
5. L'Assemblea è regolarmente costituita e delibera, rispettivamente, con la presenza e col voto favorevole dell'unico socio.
6. In ogni caso, la deliberazione assembleare si intende adottata quando ad essa partecipa l'unico socio e l'Amministratore unico ed il Sindaco revisore sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.
7. Delle deliberazioni dell'Assemblea è redatto apposito verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione, salvo che il verbale venga redatto da un notaio. Il verbale è steso sull'apposito libro della società.

Art. 13 - Competenze dell'assemblea

1. L'Assemblea delibera sulle materie riservate alla competenza dei soci dall'art. 2479, comma 2, del Codice Civile o da altre disposizioni di legge, nonché sugli argomenti sottoposti alla sua approvazione dall'Amministratore unico o dall'unico socio. Comunque l'Assemblea delibera sulle seguenti materie:
 - a) modificazioni dello statuto;
 - b) decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti sociali;
 - c) trasferimento della sede legale, istituzione e soppressione di sedi secondarie;
 - d) aumento del capitale sociale e determinazione dell'eventuale soprapprezzo e delle modalità e termini entro i quali può essere esercitato il diritto di sottoscrizione;
 - e) riduzione del capitale sociale;
 - f) nomina dell'Amministratore unico e determinazione del compenso ad esso spettante;

- g) revoca dell'Amministratore unico;
- h) nomina del Sindaco revisore e determinazione del compenso ad esso spettante;
- i) operazioni di fusione e scissione;
- j) scioglimento della società, nomina del liquidatore e determinazione del relativo compenso;
- k) acquisto e cessione di ramo d'azienda;
- l) approvazione del bilancio e distribuzione degli utili;
- m) indirizzi all'Amministratore unico in ordine agli obiettivi da perseguire;
- n) linee guida per la redazione dei piani di esercizio della società nonché per la definizione delle caratteristiche dei servizi da rendere;
- o) approvazione delle misure di organizzazione e di gestione atte a prevenire reati, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
 - p) approvazione il codice di comportamento dei dipendenti della società, in analogia al Codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione; a tal fine la società si conforma alle stesse disposizioni regolamentari adottate tempo per tempo da RetiAmbiente S.p.A.;
 - q) approvazione del regolamento per il reclutamento del personale, nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'art. 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165; a tal fine la società si conforma alle stesse disposizioni regolamentari adottate tempo per tempo da RetiAmbiente S.p.A.;
 - r) approvazione del regolamento per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo e per l'affidamento di lavori, servi e forniture; a tal fine la società si conforma alle stesse disposizioni regolamentari adottate tempo per tempo da RetiAmbiente S.p.A..

2. L'Assemblea controlla, con cadenza infra annuale ed a consuntivo, lo stato di attuazione degli obiettivi fissati per la società, anche sotto il profilo dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità.

3. L'Assemblea delibera altresì le seguenti autorizzazioni per il compimento di atti dell'Amministratore unico, ferma restando la responsabilità di quest'ultimo per gli atti compiuti:

- a) approvazione del budget annuale di previsione e dei suoi aggiornamenti;
- b) conclusione di contratti con i soci di RetiAmbiente S.p.A., con società da tali soci direttamente o indirettamente controllate o comunque partecipate, e/o con le loro controllanti o comunque con società appartenenti allo stesso gruppo;
- c) assunzione di nuovi servizi e funzioni, comunque rientranti nell'oggetto sociale;
- d) partecipazione a gare o formulazioni di offerte;
- e) acquisti, alienazioni e permutazioni immobiliari;
- f) concessione di garanzie;
- g) effettuazione di operazioni di finanziamento passivo diverse da quelle a breve termine;
- h) espletamento di procedure di assunzione di personale dipendente a tempo indeterminato;
- i) nomina del Direttore generale, se ritenuto funzionale all'organizzazione della società.

ART. 14 - Amministratore unico

1. La società è amministrata da un Amministratore unico.

2. In relazione alla carica di Amministratore unico operano le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile e dalle ulteriori disposizioni di legge vigenti. L'Amministratore unico ha l'obbligo di comunicare immediatamente ai soci la sopravvenienza di una delle suddette cause.

3. L'Assemblea, all'atto della nomina, stabilisce il compenso da corrispondere all'Amministratore unico.

4. L'Amministratore unico dura in carica per tre esercizi consecutivi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo

all'ultimo di tali esercizi; la delibera di nomina può stabilire un termine di durata inferiore. In caso di proroga trova applicazione l'art. 11, comma 15, del D.Lgs. 175/2016.

5. L'Assemblea può revocare l'Amministratore unico anche in assenza di giusta causa e, in tal caso, nulla è dovuto all'amministratore revocato a titolo di risarcimento del danno, intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministrazione nella società come accettazione della presente clausola e pertanto come rinuncia al risarcimento del danno.

ART. 15 - Poteri dell'amministratore unico

1. L'Amministratore unico ha la rappresentanza generale della società. Ad esso sono attribuiti tutti i poteri di amministrazione della società salve le sole competenze riservate all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto. L'organo amministrativo conforma la propria attività al perseguimento degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dall'unico socio.

2. Le decisioni dell'Amministratore unico, numerate e datate progressivamente e dallo stesso sottoscritte, risultano da apposito libro conservato presso la società.

3. L'Amministratore unico può nominare un Direttore generale stabilendone i poteri.

4. Per specifiche materie o categorie di atti l'Amministratore unico può delegare al Direttore generale la rappresentanza della società e la firma.

5. Qualora, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio adottati dall'Amministratore unico, emergano uno o più indicatori di crisi aziendale, egli assume senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento. Si applica la disciplina dell'art. 14 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.

6. Non è delegabile dall'Amministratore unico il potere di sottoporre all'Assemblea gli atti da approvare o autorizzare.

7. Ferme restando le disposizioni di legge e di statuto, le seguenti materie sono di esclusiva competenza dell'Amministratore unico e pertanto non possono formare oggetto di delega:

a) approvazione del budget economico e finanziario di previsione, di carattere annuale e pluriennale, nonché eventuali modifiche dello stesso, da sottoporre all'Assemblea;

b) approvazione dei programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e degli eventuali piani di risanamento, secondo la disciplina dell'art. 14 del D.Lgs. 175/2016;

c) nomina di procuratori e fissazione dei relativi poteri;

e) nomina dei dirigenti e risoluzione del relativo rapporto di lavoro;

f) acquisto, alienazione e permuta di immobili;

g) concessione di garanzie;

h) operazioni di finanziamento passivo diverse da quelle a breve termine.

ART. 16 - Compensi

1. All'Amministratore unico spetta un compenso per l'opera svolta secondo le modalità ed i termini stabiliti dall'Assemblea al momento della nomina, ferme restando le limitazioni di legge, nonché il rimborso delle spese di missione sostenute per l'esercizio del loro ufficio secondo la stessa disciplina che si applica, tempo per tempo, agli amministratori dei comuni.

2. E' vietata la corresponsione di gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché la corresponsione di trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi societari.

ART. 17 - Sindaco revisore

1. Ai sensi dell'art. 2477 del Codice Civile, la funzione di controllo e la revisione legale dei conti sono svolte da un Sindaco revisore, scelto tra agli iscritti nel Registro dei Revisori legali dei conti ed in possesso dei requisiti stabiliti ai sensi di legge.

2. Il Sindaco revisore è nominato dall'Assemblea.

3. Il Sindaco revisore vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, ivi compresa l'osservanza delle norme amministrative e dei vincoli che si applicano

alla società in relazione alla sua natura ed alla partecipazione indiretta al capitale di amministrazioni pubbliche, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Egli provvede inoltre alla revisione legale dei conti.

4. Il Sindaco revisore dura in carica per tre esercizi consecutivi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo di tali esercizi. Egli è immediatamente rieleggibile per una sola volta. In caso di proroga trova applicazione l'art. 11, comma 15, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.

5. Il compenso annuo spettante al sindaco revisore è determinato dall'Assemblea nella seduta in cui avviene la nomina. E' vietata la corresponsione di gettoni di presenza e di trattamenti di fine mandato.

TITOLO IV

Budget - Bilancio - Utili

Art. 18 - Budget

1. L'Amministratore unico, sulla base degli indirizzi e degli obiettivi indicati dall'unico socio, predispone annualmente il budget di previsione per il triennio successivo, dettagliato a livello di singolo esercizio, e lo presenta all'Assemblea. Acquisita l'autorizzazione dell'Assemblea, l'Amministratore unico, di norma entro il 31 dicembre che precede il periodo oggetto della programmazione, approva il budget di previsione.

2. Il budget di previsione contiene:

- a) gli obiettivi di gestione della società;
- b) la previsione del risultato economico rappresentata secondo lo schema di conto economico di cui all'art. 2425 del Codice civile, riferita a ciascuno degli esercizi oggetto della programmazione;
- c) il programma degli investimenti, con indicazione della spesa prevista in ciascun esercizio e della sua copertura;
- d) la relazione illustrativa dell'Amministratore unico.

3. Il budget ha carattere autorizzatorio rispetto alla gestione.

4. Nel corso dell'esercizio l'Amministratore unico può approvare eventuali revisioni e aggiornamenti del budget, previa autorizzazione dell'Assemblea.

5. Qualora l'Amministratore unico ritenga necessario e urgente discostarsi dal budget autorizzato dall'Assemblea, adotta motivata decisione in tal senso; della decisione è data comunicazione all'Assemblea nella prima seduta utile.

6. Nella relazione sulla gestione l'Amministratore unico illustra le operazioni compiute ed i provvedimenti adottati con riferimento al budget.

Art. 19 - Bilancio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio l'Amministratore unico provvede alla formazione del bilancio di esercizio, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione, corredandolo con una relazione sul governo societario.

3. La relazione sul governo societario include le informazioni sui programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale predisposti ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.

4. Il bilancio è redatto in forma ordinaria anche nel caso in cui la società abbia i requisiti previsti dall'art. 2435-bis del Codice Civile per la redazione in forma abbreviata.

5. Lo schema del bilancio di esercizio, corredato dalla relazione sul governo societario e dalla relazione del Sindaco revisore, è trasmesso all'unico socio contestualmente all'avviso di convocazione della riunione dell'Assemblea prevista per l'approvazione.

Art. 20 - Utili

1. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto il cinque per cento da destinare a riserva legale sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del

capitale sociale, sono distribuiti all'unico socio salvo diversa destinazione deliberata dall'Assemblea.

2. Il pagamento degli utili è effettuato tramite la banca designata dall'Amministratore unico ed avviene entro trenta giorni dalla data della delibera assembleare che approva la distribuzione.

TITOLO V

Ulteriori norme per il controllo analogo congiunto

ART. 21 - Controllo di gestione

1. La società si dota di un sistema di controllo interno di gestione, finalizzato alla rilevazione periodica, infra annuale e consuntiva, del livello di raggiungimento degli obiettivi, della qualità dei servizi erogati e dell'efficacia ed economicità della gestione.

2. Le rilevazioni del controllo di gestione sono prontamente messe a disposizione dell'Amministratore unico, per l'adozione delle misure di sua competenza, e da questo sono trasmesse all'unico socio.

ART. 22 - Controllo analogo congiunto

1. L'attività della società è improntata ai principi di economicità ed efficacia.

2. La società è assoggettata ad un controllo congiunto dei soci di RetiAmbiente S.p.A. analogo a quello che gli stessi esercitano sui propri servizi.

3. Il controllo analogo congiunto, di cui al comma precedente, si esplica attraverso:

- a) le modalità previste dalla legge e dal presente statuto;
- b) le previsioni dello dello statuto di RetiAmbiente S.p.A.;
- c) le forme di coordinamento stabilite dai soci di RetiAmbiente S.p.A. fra loro per assicurare l'esercizio congiunto del controllo analogo, anche di tipo pattizio.

4. Quando l'Assemblea della società deve assumere deliberazioni circa le modalità di gestione del servizio, ciò deve essere inequivocabilmente indicato nell'ordine del giorno, che viene trasmesso anche ai comuni soci serviti.

ART. 23 - Sistema informativo

1. La società si conforma al sistema informativo definito da RetiAmbiente S.p.A., finalizzato a rilevare i rapporti finanziari ed economico-patrimoniali fra la società, RetiAmbiente S.p.A. ed i comuni soci di quest'ultima, anche ai fini della redazione del bilancio consolidato, nonché a rilevare la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società stessa, l'andamento della gestione servizi, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge.

2. La società trasmette prontamente all'unico socio nonché ai comuni soci di RetiAmbiente S.p.A., e per essi ai loro organi e uffici, ogni informazione e/o atto utile o necessario all'esercizio di attività amministrative o di controllo, nonché in relazione ad obblighi di comunicazione, di pubblicità e di trasparenza previsti dalle norme in vigore, o all'acquisizione di elementi conoscitivi riferiti alla società.

3. La relazione sulla gestione che compone il bilancio evidenzia, fra l'altro, lo stato della situazione organizzativa della società, con indicazione del personale in organico, del relativo costo, nonché delle variazioni intervenute nel corso dell'esercizio, ed illustra puntualmente i risultati raggiunti in relazione agli obiettivi stabiliti dai soci.

ART. 24 - Trasmissione di determinati atti all'unico socio

1. L'Amministratore unico trasmette a RetiAmbiente S.p.A. contestualmente all'avviso di convocazione delle assemblee previste per la trattazione:

- a) il budget di previsione;
- b) gli aggiornamenti del budget di previsione;
- c) il bilancio di esercizio corredato dalla relazione sul governo societario e dalle relazioni del Sindaco revisore.

2. Copia del verbale di ciascuna assemblea è trasmessa a RetiAmbiente S.p.A. entro i dieci giorni successivi alla data della riunione.

TITOLO VI
Scioglimento e liquidazione

ART. 25 - Nomina del liquidatore

1. Addivenendosi per qualsiasi causa ed in qualsiasi tempo allo scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione nominando uno o più liquidatori, indicandone le attribuzioni, i poteri ed anche eventualmente i compensi.

TITOLO VII
Controversie

ART. 26 - Foro competente

1. Per tutte le controversie appartenenti alla giurisdizione ordinaria, il foro competente è quello di

ART. 27 - Rinvio.

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle altre norme di leggi vigenti in materia.

TITOLO VIII
Disposizioni transitorie

ART. 28 - Organo amministrativo e di organo di controllo collegiali

1. I membri del Consiglio di amministrazione ed i membri effettivi del Collegio sindacale, già in carica alla data di approvazione del presente statuto, restando in carica fino alla scadenza dei rispettivi incarichi, ossia:

- il Consiglio di amministrazione fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio
- il Collegio sindacale fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio

2. Nel periodo transitorio di cui al comma precedente:

a) le funzioni che la legge e il presente statuto attribuiscono all'Amministratore unico sono svolte dal Consiglio di amministrazione. Le funzioni di cui all'art. 10, comma 1, e all'art. 11, comma 1, nonché la rappresentanza sociale di fronte ai terzi e in giudizio sono riservate al Presidente del Consiglio di amministrazione;

b) il Consiglio di amministrazione si riunisce sia nella sede sociale sia altrove, purché nell'ambito territoriale ottimale "A.T.O. Toscana Costa", tutte le volte che il Presidente lo giudica opportuno o quando ne sia fatta domanda scritta dalla maggioranza dei membri. L'avviso di convocazione viene inviato ai Consiglieri ed ai Sindaci dal Presidente del Consiglio di amministrazione almeno cinque giorni prima del giorno fissato per la riunione del Consiglio, a mezzo lettera raccomandata, telegramma, fax, posta elettronica certificata o posta elettronica, salvo i casi di urgenza nei quali la convocazione può essere effettuata almeno due giorni prima. Anche in mancanza di convocazione sono valide le adunanze cui assistono la totalità dei Consiglieri e dei Sindaci. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti;

c) per il funzionamento del Collegio sindacale si rinvia all'art. 2397 e seguenti del Codice civile.

PREMESSO

Che gli Enti sono soci di rete Ambiente Spa

PATTI PARASOCIALI SOCI RETI AMBIENTI PER CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO

Articolo 1- scopo della convenzione (Patto)

1.1 I soci convengono sulla necessità di dare piena attuazione alla configurazione della Società quale organismo dedicato allo svolgimento di compiti di interesse dei soci stessi. A tal fine essi intendono disciplinare di comune accordo, tramite il presente documento, l'esercizio coordinato dei rispettivi poteri sociali di indirizzo e controllo sulla Società, per garantirsi tramite la stessa, in modo coordinato tra loro, l'esercizio di un potere di indirizzo e controllo sulla società Reti Ambiente spa, quale società in "house providing" analogo a quello esercitato sui propri servizi.

1.2 La presente convenzione è stata deliberata dai partecipanti nelle forme e secondo le procedure stabilite per i regolamenti locali concernenti le forme ed i modelli organizzativi

Articolo 2 – Finalità e scopo della società

2.1 La società Reti Ambiente Spa è uno strumento organizzativo dei soci Enti pubblici locali , mediante il quale gli stessi partecipano nelle società, anche di servizio pubblico locale , rispondente ai vari modelli previsti dalla normativa interna e comunitaria , al fine di garantire l'attuazione coordinata ed unitaria dell'azione amministrativa, è un'organizzazione efficiente, efficace ed equilibrata nell'ordinamento dell'Ente locale , nel perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui gli stessi soggetti soci sono portatori.

2.2 La società ha scopo di:

- assicurare la conduzione di parte pubblici e la continuità della gestione delle società partecipate;
- esercitare funzioni di indirizzo strategico e di coordinamento, sia dell'assetto organizzativo, che delle attività relative ai servizi pubblici locali esercitate dalle società partecipate;
- svolgere l'attività di direzione e coordinamento nei confronti delle società partecipate anche indirettamente, svolgendo quindi un ruolo di "cabina di regia" quale centro di interessi dei soci enti pubblici giuridicamente idoneo a formare volontà collettive nelle società partecipate in " house providing".

2.3 La società può prendere validamente parte quale espressione diretta degli enti soci agli organismi costituiti per il controllo congiunto delle società partecipate, in tutti i casi in cui tali organismi sono previsti da convenzioni, patti parasociali, o accordi sottoscritti da enti locali soci. A tale fine Società deve intendersi società sottoposta a controllo congiunto da parte degli Enti soci.

2.4 La forma societaria che caratterizza la veste giuridica di Società rende più forte e compatta l'influenza dei Soci verso le società da essa partecipate.

2.5 Il Modello di holding ha l'obiettivo di dare forza alle decisioni di indirizzo e di riportare nella disponibilità dei Soci Enti pubblici la conoscenza dei processi decisionali in atto e la capacità di indirizzo degli stessi.

Articolo 3- Durata, proroga, risoluzione, modificazioni e recesso

3.1 La durata della presente convenzione è fissata fino al 31 12 2050 pari alla scadenza della società, con decorrenza dal giorno della relativa sottoscrizione.

3.2 E' escluso il tacito rinnovo. Pertanto la proroga potrà essere determinata solo mediante sottoscrizione di apposito atto scritto da parte i tutti sottoscrittori della presente Convenzione

3.3 Rimane comunque facoltà dei Soci determinare la risoluzione anticipata della convenzione, purché tale decisione sia adottata e formalizzata per iscritto da tutti soci sottoscrittori della presente convenzione

3.4 eventuali modificazioni della presente convenzione potranno avvenire solamente per volontà espressa in forma scritta, di tutti i soci sottoscrittori della stessa.

3.5 I Soci non possono recedere dalla convenzione prima della sua naturale scadenza.

3.6 La perdita della qualità di socio della Società determina l'immediato venir meno della qualità di sottoscrittore della Convenzione.

Art. 4 Statuto della Società

4.1 Lo Statuto della Società tiene conto delle esigenze dei Soci di:

a) garantire che la quota di capitale pubblico locale non sia mai inferiore al 100% per tutta la durata della società:

b) garantire che la Società sia in ogni caso vincolata a realizzare la propria attività prevalentemente (almeno 80%) a favore dei Soci

c) limitare il potere di azione dell'organo amministrativo attraverso il rinvio di atti e decisioni alla preventiva autorizzazione dei Soci;

d) rafforzare il potere degli Enti soci che partecipano congiuntamente in società in *house providing*, costituendo una "cabina di Regia ";

art. 5 – Coordinamento dei Soci

5.1 Al fine di disciplinare la collaborazione tra i Soci per l'esercizio in comune sulla Società di un potere di indirizzo e un controllo analogo, sulle società in *house providing*, a quello da essi esercitato sui propri servizi, i Soci medesimi istituiscono il "Comitato Unitario "composto dai legali rappresentanti o loro delegati, degli Enti locali soci della Società sottoscrittori della presente Convenzione;

5.2 Il Comitato Unitario è sede di informazione, consultazione, e discussione tra i Soci e tra la Società ed i Soci, e di indirizzo e controllo dei Soci sulla Società circa l'andamento generale dell'amministrazione della società stessa .

A tal fine, il Comitato Unitario effettua almeno tre riunioni all'anno.

A tali riunioni il Comitato Unitario può invitare l'organo amministrativo della Società. Al fine di verificare che l'attività della Società risulti coerente con la programmazione finanziaria dei Soci, al Comitato Unitario possono partecipare anche i tecnici (direttori generali, Dirigenti, ecc) dei Soci all'uopo individuati di volta in volta dal singolo Socio.

5.3 Al Comitato Unitario spetta, altresì, la disamina preventiva delle deliberazioni di competenza dell'assemblea dei Soci, con facoltà di esprimere parere preliminari sugli argomenti iscritti all'Odg dell'assemblea medesima . Sulle seguenti materie, rimesse statutariamente alla decisione dei Soci in assemblea, il Comitato Unitario esprime pareri preventivi obbligatori e vincolanti per gli aderenti al Patto;

- indirizzi strategici sull'attività della Società;

- indirizzi sulla destinazione dell'utile d'esercizio;

- Bilancio consuntivo d'esercizio;
- Budget/ Piano Industriale della Società proposto dall'organo amministrativo;
- scelta della forma dell'organo amministrativo e del numero dei componenti il Cda, ai sensi dell'art 12.1.a dello Statuto ;
- delega da parte del CdA ai sensi dell'art 12.1 dello Statuto ;
- Autorizzazione assembleare al Cda di Reti ambiente SpA a deliberare nelle assemblee delle società partecipate che operano in *house providing* sulle materie di cui all'12.1.h. dello Statuto relativamente a
 - ° modifica dell'oggetto sociale e dello Statuto che comporti significative alterazione nei diritti dei Soci;
 - ° fusione o scissione della Società;
 - ° cessione, acquisto di partecipazioni e conferimento di partecipazione e/o aziende in altre società;
 - ° aumento di capitale sociale riservato a nuovi soci a liberazione del quale vengano conferiti partecipazioni, o beni o crediti;
 - ° spese di funzionamento della società.

L'assemblea procede a deliberare autonomamente qualora, decorsi 30 giorni dalla convocazione del Comitato Unitario, questi non abbia provveduto ad esprimere il prescritto parere .

5.4 Il Comitato Unitario è anche sede di definizione degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali sul complesso delle spese di funzionamento ivi comprese quelle per il personale, anche per il necessario coordinamento tra i Soci e la Società.

La definizione degli obiettivi da parte del Comitato Unitario terrà conto di quelli indicati dagli Enti soci e dalle proposte delle società partecipate.

Le decisioni assunte dal Comitato Unitario saranno recepite dalla Società Reti Ambiente e dalle sue controllate, anche attraverso l'approvazione degli atti programmatici che ad esse si uniformeranno. Ogni Socio e la Società pubblicheranno la decisione del Comitato Unitario assunte in relazione all'attuazione del presente punto.

5.5 Il Comitato unitario verifica lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dai bilanci e dai programmi annuali e pluriennali, ovvero dai piani strategici economici, patrimoniali e finanziari a breve e lungo termine della Società, così come approvati o autorizzati dall'assemblea dei Soci.

Per l'esercizio del controllo, il Comitato Unitario ha pieno e completo accesso a tutti gli atti della Società e può richiedere agli amministratori della Società relazioni specifiche sull'andamento delle società partecipate.

5.6 Nell'ambito del controllo analogo congiunto è previsto altresì un Comitato ristretto operativo presso le Società Operative Locali che opera a livello territoriale di riferimento

Art 6 – Funzionamento del Comitato Unitario

6.1 Il Comitato unitario è convocato in occasione della seduta di insediamento, dal Socio che detiene quota di maggioranza relativa del capitale della Società reti Ambiente.

6.2. Il Comitato Unitario è composto da un minimo di 7 ad un massimo di n. 25 membri in rappresentanza dei Comuni Soci

La loro designazione spetterà come segue :

(da integrare)

6.3. Il Presidente del Comitato Unitario viene nominato tra i propri componenti.

6.4. Il Comitato unitario è convocato prima di ogni assemblea dei Soci dal Presidente presso la sede della società od in altro luogo adeguato.

6.5 Ogni socio della Società componente del Comitato Unitario può richiedere la convocazione del Comitato medesimo .

6.6 Le deliberazioni del Comitato Unitario sono assunte con spirito di leale collaborazione ottenendo, ove possibile, l'unanimità dei consensi del sottoscrittore della presente convenzione.

6.7 In caso di mancato consenso unanime le deliberazioni saranno assunte con il voto favorevole del 60% dei componenti che rappresentano anche l'75 % del capitale sociale.

6.8 Il Comitato Unitario è sede di preinformazione, consultazione e sorveglianza , indirizzo e controllo per :

- la determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, come previsto dallo Statuto;

-l'individuazione dei nominativi dei membri del consiglio di amministrazione su designazione :

6.9 Delle decisioni assunte dal Comitato Unitario è redatto apposito verbale.

Art 7 – Controllo dei Soci sulle società partecipate indirettamente afferenti al territorio Società Operative Locali

7.1 In coerenza con quanto stabilito ai punti 5 e 6 del presente patto, viene assicurato ai Comuni Soci l'esercizio del controllo analogo anche sulle società Operative locali operanti sul territorio di rispettiva competenza .

A tale fine è prevista la costituzione di un Comitato Ristretto operante all'interno delle singole Società Operative locali i cui compiti sono riconducibili al controllo di cui al Comitato Unitario di Reti Ambienti, oltre che alle verifiche sullo stato di attuazione degli obiettivi fissati sotto il profilo dell'efficacia efficienza ed economicità dei servizi resi sul territorio di riferimento.

7.2. Il Comitato Ristretto è composto da 3 a 5 membri nominati dall'assemblea delle Società Operative Locali su designazione da parte dei Comuni del territorio di riferimento

Art 8 – Controllo dei Soci sulla società

8.1 Lo Statuto Sociale prevede espressamente uno specifico articolo che dà conto anche agli amministratori ed ai terzi degli strumenti attraverso i quali si attua il controllo dei Soci sulla società.

8.2 I Soci si impegnano affinché i consiglieri di amministrazione della società di loro designazione al momento dell'accettazione della carica rilascino una dichiarazione nella quale risulti:

a) che essi sono a conoscenza della presente convenzione e dello Statuto della Società e ne condividano le finalità per l'attuazione del controllo sulla stessa società da parte dei Soci;

b) l'impegno ad uniformarsi alle direttive che gli stessi Soci impartiranno al fine di dare piena attuazione al controllo da parte dei soci della Società.

Art 9 – Recepimento accordo

9.1 I soci si impegnano a far recepire il presente accordo all'assemblea dei Soci la quale, con apposita deliberazione, impegnerà il consiglio di amministrazione alla sua osservanza, al fine di dare piena realizzazione al controllo sulla società ai sensi dell'art 1 della convenzione stessa.

Art 10 – Sottoscrizione accordo patti

10.1 L'accordo si intende ad adesione progressiva, nel senso che i sottoscrittori della presente convenzione espressamente danno atto e consentono che la partecipazione alla medesima da parte di altri enti, che non hanno partecipato alla sottoscrizione iniziale, potrà avvenire, comunque entro un anno dalla data di sottoscrizione iniziale.

L'adesione successiva comporta l'approvazione della convenzione nel presente testo, senza modificazione alcuna da parte dei competenti organi del nuovo ente e la trasmissione delle deliberazioni di autorizzazione e del testo della presente convenzione, debitamente sottoscritto, agli altri enti sottoscrittori ed al Presidente del Comitato unitario che aggiorna l'elenco degli enti sottoscrittori.

Art 11. Clausola compromissoria

11.1 Qualsiasi controversia tra le parti che, sulla base dell'ordinamento vigente al momento della sua insorgenza, possa essere risolta a mezzo di arbitrato, relativa all'interpretazione, validità, efficacia ed esecuzione della presente convenzione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro unico, nominato dal Presidente del Tribunale di Pisa.

Qualora una controversia veda contrapporsi ad un Socio, per gli stessi motivi, più Soci, questi dovranno di norma effettuare richiesta di definizione della controversia in un unico giudizio arbitrale.

Art 12- Spese ed oneri

12.1 Le eventuali spese della convenzione saranno a carico della Società.

12.2 La presente convenzione non ha contenuto patrimoniale ed è soggetta a registrazione ad imposta fissa art 11 tariffa I del D.P.R. N. 131/1986

Letto, firmato e sottoscritto

.....

.....